



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DICEAA
Dipartimento di Ingegneria
Civile, Edile-Architettura
e Ambientale



CONSERVATORIO
STATALE di MUSICA
ALFREDO CASELLA - L'AQUILA

ACCORDO QUADRO

TRA

L'Università degli Studi dell'Aquila, (C.F. 01021630668) con sede in L'Aquila, Piazza S. Margherita 2 (C.F. 010), rappresentata dal Rettore, Prof. Edoardo Alesse, nato a Leonessa (RI) il 17/02/1958

E

il Conservatorio "A. Casella" (C.F. 80007670666), con sede in L'Aquila, via F. Savini S.N.C., rappresentato dal Direttore, M° Claudio Di Massimantonio, nato a Teramo il 28.11.1959.

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della legge 241/90 prevede che "le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- Università e Conservatorio, di seguito denominate anche "le Parti", con la finalità di cooperare nell'ambito di progetti didattici e di ricerca sui diversi temi di comune interesse, intendono istituzionalizzare una reciproca collaborazione in ambito accademico;
- che le Parti, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, intendono promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di cooperazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- attuazione delle attività di studio e ricerca applicativa di comune interesse, anche mettendo a disposizione materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie sulla base di specifici accordi attuativi;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DICEAA
Dipartimento di Ingegneria
Civile, Edile-Architettura
e Ambientale



- attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività operativa scientifica, di formazione e di erogazione della didattica ritenuta congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale.

Articolo 2 – Contenuti specifici attinenti alla Convenzione

Le Parti si rendono disponibili:

- a istituire e finanziare borse e/o premi di studio;
- a istituire e finanziare workshop, masterclass e summer school con finalità di studio e ricerca;
- a concedere apparecchiature in comodato;
- a impegnare personale docente e ricercatori in progetti comuni di ricerca e formazione;
- all'erogazione di corsi e/o insegnamenti riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza;
- a promuovere eventi e attività comuni per gli studenti.

Articolo 3 – Accordi attuativi

Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta, regolate da specifici atti e/o accordi attuativi nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Nel caso in cui gli atti e/o accordi attuativi riguardanti le prestazioni di servizio siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno essere conformi alla normativa sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro, saranno autorizzati ed approvati dagli organi competenti per materia e valore in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 4 - Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l'Università e il Conservatorio si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DICEAA
Dipartimento di Ingegneria
Civile, Edile-Architettura
e Ambientale



CONSERVATORIO
STATALE di MUSICA
ALFREDO CASELLA - L'AQUILA

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

Articolo 5 – Referenti

Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 2 le Parti designano ciascuna uno o più referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

I referenti dell'Università sono il Prof. Pierluigi De Berardinis, il Prof. Alfonso Forgione la dott.ssa Mariangela De Vita; i referenti per il Conservatorio sono il direttore Claudio Di Massimantonio e la Prof.ssa Daniela Macchione ai quali è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Articolo 6 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo del logo dell'Università.

Articolo 7 – Oneri

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti.

Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'articolo 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Articolo 8 – Durata ed eventuale rinnovo

La presente Convenzione ha durata di 4 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato agli organi competenti delle parti.

Gli accordi attuativi conseguenti alla presente convenzione avranno una durata compatibile con la durata complessiva della Convenzione quadro salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DICEAA
Dipartimento di Ingegneria
Civile, Edile-Architettura
e Ambientale



CONSERVATORIO
STATALE di MUSICA
ALFREDO CASELLA - L'AQUILA

In ogni caso rimangono salvi gli effetti delle convenzioni attuative perfezionate e non ancora concluse al momento della scadenza della Convenzione quadro.

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi; lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 10 – Diritti di proprietà intellettuale

Le parti si impegnano a coinvolgere e citare gli enti e il personale coinvolto nelle attività di ricerca svolte sulla base della presente Convenzione in ciascuna pubblicazione e in ciascun evento divulgativo/scientifico inerenti alle attività di cui al punto 2. Gli aspetti connessi ai risultati ottenuti possono essere ulteriormente specificati negli accordi attuativi.

Articolo 11 – Riservatezza

Le parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 12 - Incompatibilità

Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità.

Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 13 – Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro del Conservatorio assume tutte gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso la propria sede.

Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale del Conservatorio ospitati nei locali dell'Ateneo.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DICEAA
Dipartimento di Ingegneria
Civile, Edile-Architettura
e Ambientale



CONSERVATORIO
STATALE di MUSICA
ALFREDO CASELLA - L'AQUILA

Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii..

Articolo 14 – Coperture assicurative

L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali del Conservatorio sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. Il Conservatorio garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali di Università.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Articolo 15– Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito delle rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i..

L'Università dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel 'Codice Etico' e nel 'Piano triennale di prevenzione della corruzione' (inserito nel Piano Integrato 2023-2025), adottati dal Conservatorio "A. Casella" consultabili nel link: https://www.consaq.it/files_repos/files_articoli/allegati/trasparenza/4690/PIAO%202023_2025.pdf.

Il contraente Conservatorio dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel 'Codice Etico' e nel 'Piano triennale di prevenzione della corruzione' adottati dall'Università dell'Aquila e consultabili nel sito web dell'Ateneo.

Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente accordo.

Articolo 16 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 GDPR), le parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, dati anagrafici dei legali rappresentanti della società o loro delegati) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DICEAA
Dipartimento di Ingegneria
Civile, Edile-Architettura
e Ambientale



CONSERVATORIO
STATALE di MUSICA
ALFREDO CASELLA - L'AQUILA

corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali.

Le informative complete ex artt. 13 e 14 GDPR sono disponibili e potranno essere consultate:

- quanto all' Università degli Studi dell'Aquila al link:
<https://www.univaq.it/section.php?id=573>
- quanto al contraente, sul sito web: <https://www.consaq.it/privacy.html>.

Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte dichiara di avere preso visione delle predette informative.

Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi sia previsto il trattamento di dati personali, le parti regoleranno i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso con gli stessi accordi attuativi.

Articolo 17 - Risoluzione

Per la risoluzione anticipata del contratto opereranno le norme previste dal codice civile in materia.

Articolo 18 - Recesso o scioglimento

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Articolo 19 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di L'Aquila per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DICEAA
Dipartimento di Ingegneria
Civile, Edile-Architettura
e Ambientale



CONSERVATORIO
STATALE di MUSICA
ALFREDO CASELLA - L'AQUILA

Articolo 20 Registrazione e spese

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.

Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle Parti in misura paritaria.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 co° 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'Università degli Studi dell'Aquila assolve l'imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 e del D.M. 17/06/2014-Autorizzazioni: n. 8699/2011 e n. 23959/2002.

Articolo 21– Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Il Direttore del Conservatorio “A. Casella”

Il Rettore dell'Università degli studi dell'Aquila